

Avvocato Cesare COMBERIATI
Via Antonio Daniele, 73
88900 Crotone
Tel./Fax 09621922059 Cell. 3384745519
Email: cesare.comberiatitiscali.it
pec: avv.cesare.comberiatitiscali.it

Avvocato Gianfranco GIGLIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale C. Colombo, 89 88900 Crotone
Tel. 0962.26202 - Fax 06.23310330
Cell. 347.6525355 – 3208473130
E.mail: gianfranco.giglio@gmail.com
pec: gianfranco.giglio@avvocaticrotone.legalmail.it

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

-Sezione Lavoro -

Ricorso in appello con contestuale istanza ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c.

PER: Sig. ACETO Maurizio (C.F. CTAMRZ77D18G508D), nato il 18/04/1977 a Petilia Policastro (KR), ma residente in Crotone alla III Traversa della Via San Leonardo, n. 29, elettivamente domiciliato in Crotone (KR) alla via A. Daniele, 73, presso e nello studio dell'avv. Cesare COMBERIATI (C.F. CMBCSR82E25D122Z), che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Gianfranco GIGLIO (C.F. GGLGFR72A20D122Q), entrambi del Foro di Crotone, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato e congiunto unitamente al presente atto; il quale dichiara ai sensi dell'art. 176 co. 2 c.p.c. di volere ricevere le comunicazioni al numero di Fax 0623310330/09621922059, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata gianfranco.giglio@avvocaticrotone.legalmail.it - avv.cesare.comberiatitiscali.it.

- appellante -

CONTRO: - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, (C.F. 80185250588), rapp.to, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34;

- appellata -

- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro alla via Lungomare n. 259, (C.F. 97036700793), rapp.to, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, alla Via G. da Fiore, 34.

- appellata -

con il presente atto, propone

APPELLO

per la riforma della sentenza n. 450/2022, emessa dal Tribunale di Crotone – sez. lavoro - nella persona del giudice, dr.ssa Alessia VILEI, in data 24/05/2022 ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento n. 2062/2021 r.g. tra l'odierno



appellante ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., comunicata dalla cancelleria all'odierno appellante presso i sottoscritti avvocati a mezzo mail-pec in data 24/05/2022, sulla scorta delle argomentazioni fattuali e di diritto che di seguito si espongono.

Premesso in fatto

I) che con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato a mezzo pct in data 08/10/2021, presso il Tribunale di Crotone - sez. lavoro -, il Sig. ACETO Maurizio, assumeva di:

- essere aspirante assistente amministrativo, tecnico e ausiliario, inserito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia personale ATA della provincia di Crotone;
- avere conseguito la maturità scientifica nell'anno scolastico 1996/1997, presso l'Istituto R.L. Satriani di Petilia Policastro con votazione 48/60;
- avere assolto il servizio di leva obbligatorio con decorrenza 14/12/2000, come ufficiale di complemento in prima nomina e sino al 04/03/2002, per poi rendere servizio militare come vincitore della ferma biennale in pari ruolo sino al 05/03/2004;
- avere aggiornato la permanenza nelle graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia personale ATA per la posizione di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, anche per gli anni scolastici 2014/2017, 2017/2020, 2021-2024;
- avere avuto riconosciuto il punteggio di 0,60 per il periodo di assolvimento della leva obbligatoria, ai fini del computo del punteggio per titoli e servizio, sulla scorta dei vari D.M. che hanno operato la distinzione in ordine alla prestazione del servizio di leva militare non in costanza d'impiego quale personale ATA;
- essere, pertanto, collocato nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia della provincia di Crotone, con punti 13,65 per la figura del collaboratore scolastico, 12,40 per l'assistente amministrativo e 11,40 per l'assistente tecnico;
- essere collocato nelle posizioni di cui allo schema che seguente in ragione dell'attribuzione dei predetti punteggi:

Posizione Assistente Tecnico con punteggio 11,40

Istituto	Area professionale	Posizione
KRTF02000T - GUIDO DONEGANI	AR08	635
KRPS02000Q - RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI	AR08	365



KRPS010005 - LS FILOLAO	AR08	643
KRPM010006 - LICEO "G. V. GRAVINA"	AR08	637
KRPC02000L - PITAGORA	AR08	638
KRIS01200B - I.I.S. "CILIBERTO"	AR08	667
KRIS00900G - I I.S. " PERTINI - SANTONI"	AR08	684
KRIC825009 - I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA	AR08	514
KRIC80900B - I.O. STRONGOLI	AR08	503

Posizione Assistente Amministrativo con punteggio 12,40

Istituto	Posizione
KRIC81600E - I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.	720
KRIC81500P - ISTITUTO COMPRENSIVO COTRONEI	924
KRIC826005 - I.C."A. F. DI BONA"CUTRO	1059
KRIS01200B - I.I.S. "CILIBERTO"	1235
KRIC825009 - I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA	944
KRIC82900L - GIOVANNI XXIII CROTONE	1247
KRPM010006 - LICEO "G. V. GRAVINA"	1187
KRPS010005 - LS FILOLAO	1184
KRPS02000Q - RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI	647
KRIC83000R - I. C. GIOACCHINO DA FIORE	1104
KRIC83200C - I.C.DANTE ALIGHIERI	704
KRIC83100L - IC KAROL WOJTYLA	1110
KRIC81100B - I.C. "ALCMEONE" CROTONE	1255
KRMM047007 - CPIA CROTONE	1103
KRPC02000L - PITAGORA	1182
KRIC813003 - "A. ROSMINI" KR	1242
KRIC812007 - I.C. "V. ALFIERI" CROTONE	1257
KRIS006004 - ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO CUTRO	1062
KRIS00400C - GIUSEPPE GANGALE	1057
KRIS00200R - I.I.S. "MARGHERITA HACK"	919
KRIS00900G - I I.S. " PERTINI - SANTONI"	1259
KRIC82300N - I .C." FILOTTETE " CIRO MARINA	1096



KRIC80900B - I.O. STRONGOLI	931
KRRI040006 - I.P.S.I.A. A. M. BARLACCHI	1191
KRIC81000G - I.C. "M. G. CUTULI" CROTONE	1251
KRIC80800G - I.C. SCANDALE	847
KRIC80300C - ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE	1189
KRIC80600X - I.C. "DON MILANI" CROTONE	1262
KRIC804008 - I.C. ROCCA DI NETO	1115
KRTF02000T - GUIDO DONEGANI	1176

Posizione collaboratore scolastico con punteggio 13,65

Istituto	Posizione
KRIS00900G - I I.S. " PERTINI - SANTONI"	321
KRIS006004 - ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO CUTRO	289
KRIS00400C - GIUSEPPE GANGALE	261
KRIS00200R - I.I.S. "MARGHERITA HACK"	247
KRIC812007 - I.C. "V. ALFIERI" CROTONE	331
KRIC813003 - "A. ROSMINI" KR	325
KRIC81500P - ISTITUTO COMPRENSIVO COTRONEI	249
KRIC82300N - I .C." FILOTTETE " CIRO MARINA	281
KRIC825009 - I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA	258
KRIC826005 - I.C."A. F. DI BONA"CUTRO	295
KRIC82900L - GIOVANNI XXIII CROTONE	325
KRIC83100L - IC KAROL WOJTYLA	301
KRMM047007 - CPIA CROTONE	288
KRIC83000R - I. C. GIOACCHINO DA FIORE	296
KRIC83200C - I.C. DANTE ALIGHIERI	212
KRIC80600X - I.C. "DON MILANI" CROTONE	326
KRIC804008 - I.C. ROCCA DI NETO	300
KRIC80300C - ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE	315
KRIC81100B - I.C. "ALCMEONE" CROTONE	330
KRIC80800G - I.C. SCANDALE	236
KRIC80900B - I.O. STRONGOLI	239



KRIC81000G - I.C. "M. G. CUTULI" CROTONE	325
KRIC81600E - I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.	215
KRPS02000Q - RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI	192
KRIS01200B - I.I.S. "CILIBERTO"	316
KRPC02000L - PITAGORA	312
KRRI040006 - I.P.S.I.A. A. M. BARLACCHI	315
KRTF02000T - GUIDO DONEGANI	313
KRPM010006 - LICEO "G. V. GRAVINA"	313
KRPS010005 - LS FILOLAO	313

- subire la lesione del proprio diritto a vedersi assegnato il giusto punteggio, indi la giusta posizione in graduatoria, in ragione della non corretta valutazione del servizio militare prestato benché non in costanza d'impiego quale personale ATA;

- avere ricevuto solo in data 10/10/2020, dopo anni di precariato, incarico per la sostituzione di personale assente quale collaboratore scolastico (organico covid) presso Istituto IPSIA "A. M. Barlacchi" di Crotone, sino alla data del 12/06/2021;

- essere stato assunto, a seguito dell'accettazione della suddetta proposta, con contratto a tempo determinato per ore 36 settimanali per il periodo dal 10/10/2020 al 12/06/2021;

- avere presentato in data 13/09/2021, atto di messa in mora avverso gli esiti dell'assegnazione del punteggio per il servizio di leva nella graduatoria ATA, senza ottenere riscontro alcuno;

- avere ricevuto incarico per la sostituzione di personale assente quale collaboratore scolastico (organico covid) presso Liceo Scientifico "Filolao" di Crotone con contratto a tempo determinato per ore 36 settimanali per il periodo dal 15/10/2021 al 09/06/2022;

Pertanto, l'appellante chiedeva in via cautelare ed *inaudita altera parte*, "[.....] avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al ricorso ed in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

1) *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, al riconoscimento del servizio di leva obbligatorio svolto dalla data del 10/12/1999 al 14/12/2000, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico, con conseguente disapplicazione della disposizione del D.M. 59/2008 e ss., da ultimo con D.M. 50/2021, e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio del predetto servizio militare, pari a 6, per un punteggio complessivo di punti 19,65, per la figura del collaboratore scolastico, di punti 18.40 per la figura dell'assistente amministrativo e di punti 17.40 per la figura dell'assistente tecnico, ai fini della immissione nella graduatoria di Circolo ed Istituto III fascia*



ATA;

2) *per l'effetto ordinare al MIUR e/o all'USR per la Calabria di rideterminare il posizionamento in graduatoria del Sig. ACETO Maurizio applicando al ricorrente punti 6 aggiuntivi rispetto al punteggio ad oggi attribuito allo stesso[...]*". Nel merito, chiedeva "[...] - Confermare l'auspicato provvedimento cautelare;

- previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del D.M. 50/2021, e di quelli precedenti e presupposti, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 569 del T.U. scuola, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio del servizio di leva obbligatorio svolto dalla data del 10/12/1999 al 14/12/2000, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio del predetto servizio militare, pari a 6, per un punteggio complessivo di punti 19,65, per la figura del collaboratore scolastico, di punti 18.40 per la figura dell'assistente amministrativo e di punti 17.40 per la figura dell'assistente tecnico ai fini della immissione nella graduatoria di Circolo ed Istituto III fascia ATA;

- per l'effetto ordinare al MIUR e/o all'USR per la Calabria di applicare al ricorrente medesimo il pieno punteggio maturato rispetto a quello ad oggi computato allo stesso, conseguentemente rideterminando il posizionamento in graduatoria del Sig. ACETO Maurizio;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

- condannare il MIUR al risarcimento dei danni, cagionati al ricorrente per effetto della irregolare assegnazione di punteggio, da quantificarsi in via equitativa;

- in ogni caso, condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.[...]";

In via istruttoria, il lavoratore produceva la documentazione di cui all'indice foliaro.

Pertanto, si chiedeva al Tribunale adito, la disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del D.M. 50/2021, e di quelli precedenti e presupposti, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 569 del T.U. scuola, ed in conseguenza l'accertamento del diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio del servizio di leva obbligatorio svolto dalla data del 10/12/1999 al 14/12/2000, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi di ordinare al MIUR di integrare il punteggio del predetto servizio militare, pari a punti 6, per un punteggio complessivo di punti 19,65, per la figura del collaboratore scolastico, di punti 18.40 per la figura dell'assistente



amministrativo e di punti 17.40 per la figura dell'assistente tecnico ai fini della immissione nella graduatoria di Circolo ed Istituto III fascia ATA. Per effetto del chiesto riconoscimento si chiedeva di ordinare al MIUR e/o all'USR per la Calabria di applicare al ricorrente medesimo il pieno punteggio maturato rispetto a quello ad oggi computato allo stesso, conseguentemente rideterminando il posizionamento in graduatoria del Sig. ACETO Maurizio.

II) Dopo regolare notifica ex art. 151 c.p.c., si costituiva il solo Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dalla dott.ssa Angela R. Mazzeo, dalla dott.ssa Maria Costantino e dal dott. Vincenzo Precone, chiedeva il rigetto del ricorso sia in punto di istanza cautelare che nel merito. Nessuno dei controinteressati si costituiva in giudizio;

- all'udienza di discussione dell'istanza cautelare del 30/11/2021, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e, previa esibizione da parte del ricorrente della sentenza della Cassazione n. 33151/ 2021, depositata in atti a mezzo pct su autorizzazione del giudice, chiedevano la decisione; il giudice riservava la decisione;

- il Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice Dr.ssa Alessia VILEI, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2021, ritenendo insussistente il *fumus boni iuris*, rigettava l'istanza cautelare;

- all'udienza di merito del 18/01/2022, le parti si riportavano ai propri atti e parte ricorrente depositava giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato a supporto della domanda giudiziaria. Entrambe le parti chiedevano, pertanto, la decisione della causa. Il giudice, acquisita la documentazione prodotta dal ricorrente, rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 24/05/2022, da svolgersi in modalità telematica mediante deposito di note scritte;

- in data 13/05/2022, parte ricorrente depositava ritualmente a mezzo pct le note di trattazione scritta d'udienza con cui si ribadivano i principi e le ragioni a sostegno dell'accoglimento della domanda unitamente a precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato consistenti nelle sentenze pubblicate rispettivamente in data 10/03/2022 e 27/04/2022.

- all'udienza del 24/05/2022, la causa era trattenuta a sentenza;

- con sentenza n. 450/2022, emessa in data 24/05/2022, ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria, il Tribunale di Crotone – sez. lavoro, disattendendo completamente quanto emerso a seguito delle risultanze istruttorie, e della più recente giurisprudenza di legittimità, ha rigettato il ricorso, con spese compensate.

Tutto ciò premesso, con il presente atto il Sig. ACETO Maurizio, "*ut supra*" impugna la sentenza



n. 450/2022, emessa dal Tribunale di Crotone – sez. lavoro -, per essere la stessa ingiusta ed erronea, chiedendone, pertanto, la riforma integrale, limitatamente alle parti ed alle statuizioni di seguito riportate.

La suddetta sentenza, viene appellata esattamente nelle parti di seguito indicate: **alla pagina 4 dove si dice che** “[...]Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. [...]”, **a pagina 6 e 7, dove si dice che** “[...]Ebbene, il D.M. n. 55/2021 (rispetto al quale l’odierno ricorrente chiede la disapplicazione) ha specificamente previsto, per il servizio militare prestato negli anni precedenti all’assunzione in ruolo, l’assegnazione di un punteggio pari a 0.60 punti per anno, ossia pari a quello attribuibile al servizio reso presso altra pubblica amministrazione – superando quindi il disposto del DM 44/2011 (nonché del successivo DM DM nr. 235 dell’ 1 aprile 2014) che escludeva radicalmente la valutabilità del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina; pertanto, il DM in oggetto, sotto il profilo censurato dalla Corte di Cassazione deve ritenersi del tutto legittimo e non può trovare alcuna disapplicazione. Né a parere di questo giudice il DM 50/2021 realizza un’illegittima disparità di trattamento tra agli aspiranti che hanno svolto il servizio militare in costanza di nomina (o, comunque, di prestazione di servizio nella scuola) rispetto a quanti non abbiano soddisfatto tale requisito. Invero, il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego, costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: coloro che sono stati obbligati a svolgere il servizio di leva in pendenza di un rapporto di lavoro presso l’amministrazione scolastica hanno dovuto assentarsi, con diritto alla conservazione del posto, per assolvere un dovere a difesa della nazione; per cui è del tutto logico che tale periodo di assenza obbligata dalla scuola venga loro computato a “tutti gli effetti” (da intendersi giuridici ed economici) ai fini della determinazione del punteggio da attribuire per l’accesso alle graduatorie di riferimento ovvero come titolo per i concorsi pubblici. Siffatto favor praestatoris, invece, non troverebbe giustificazione nel caso di servizio di leva prestato non in costanza di nomina, atteso che, come condivisibilmente osservato da numerosi approdi della giurisprudenza amministrativa (sebbene in relazione all’attività di docenza, ma con considerazioni del tutto applicabili al personale ATA), cfr. ex multis Tar Lazio n. 8576/21, tale circostanza “non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento” (siano questi ultimi a tempo determinato o indeterminato). Né osta ad una simile interpretazione il disposto dell’art. 569 co.3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Invero, tale norma deve essere interpretata nel contesto in cui si trova, ossia espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività



pre-ruolo prestate nelle “scuole e istituzioni educative statali” ovvero “nella carriera immediatamente inferiore”[....]”; **a pagina 8 e 9, dove si dice che** “[....]In definitiva, la circostanza che il legislatore inserisca, al co. 3 dell’art. 569, anche il servizio di leva obbligatorio, ha senso unicamente nella misura in cui quest’ultimo sia stato prestato in costanza di nomina (indifferentemente se con contratto a tempo determinato o indeterminato) e, quindi, per assolvere a tale obbligo, sia stato interrotto il servizio preruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali; valutare il servizio militare al di fuori di tali casi, al pari di un titolo di merito, non avrebbe alcun senso, atteso che tale servizio non ha alcuna attinenza con il settore scolastico. Questo giudice condivide le numerose pronunce espresse, sul punto, dal Consiglio di Stato (che si ribadisce allorquando espresse per il personale docente, trovano speculare applicazione per il personale ATA, si veda a tal fine il parallelismo sussistente tra art. 485, comma 7 e art 569 co.3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) per cui il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d’idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (cfr. Consiglio di Stato n. 40/2020, Cons. Stato, n. 4259/2011; Cons. Stato 2314/2015, Cons. Stato, n. 2612/2017). Invero, “solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente (ndr. ragionamento valido anche per il personale ATA) deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione” (cfr. Cons. Stato 2743/2020). Per tali ragioni, la pretesa del sig. Aceto di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all’impiego presso il Ministero convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l’impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa del servizio di leva obbligatoria, non può trovare accoglimento.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. I contrasti giurisprudenziali in materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.. [....]”; **ed infine a pagina 9, dove si dice che** “[....]Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2062/2021, così provvede: -rigetta il ricorso per le ragioni in parte motiva; -spese di lite compensate. [....]”.



Di conseguenza si chiede la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi:

- la previsione di rango regolamentare contenuta nel D.M. 50/2021 è illegittima nella parte in cui prevede che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 569 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “valido a tutti gli effetti”;
- previa disapplicazione del D.M. 50/2021, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio di leva obbligatorio svolto dalla data del 10/12/1999 al 14/12/2000, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico ai sensi dell'art. 569 co. 3 del D.Lgs. 197/1994;
- il Sig. ACETO Maurizio ha diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *“punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni”*, per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto della Provincia di Crotone per i tutti i profili per cui è utilmente collocato in graduatoria riconoscendo allo stesso il punteggio complessivo di punti 19,65, per la figura del collaboratore scolastico, di punti 18,40 per la figura dell'assistente amministrativo e di punti 17,40 per la figura dell'assistente tecnico, salvo rideterminazione del punteggio medio tempore maturato per il servizio reso alle dipendenze dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2021/2022.

Riassumendo, si chiede la modifica delle succitate parti della sentenza in favore di una pronuncia che affermi la illegittimità del D.M. 50/2021 e, previa sua disapplicazione, il diritto del Sig. ACETO Maurizio al riconoscimento del punteggio per il servizio di leva svolto pari a punti 6 e, per l'effetto, ordinare l'aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto Terza fascia della Provincia di Crotone con rideterminazione della posizione dell'appellante in ragione del pieno punteggio attribuito per il servizio di leva, vinte le spese di causa del primo



e del secondo grado di giudizio.

All'uopo si espongono i seguenti

MOTIVI

A) - Sussistenza del diritto del lavoratore all'attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina -

1. – Illegittimità del D.M. 50/2021 -

Con riferimento alla domanda volta all'accertamento del diritto al riconoscimento del pieno punteggio per il servizio di leva prestato dall'appellante non in costanza di nomina, il Tribunale di Crotone è giunto ad affermare che *"[...]la parere di questo giudice il DM 50/2021 realizza un'illegittima disparità di trattamento tra agli aspiranti che hanno svolto il servizio militare in costanza di nomina (o, comunque, di prestazione di servizio nella scuola) rispetto a quanti non abbiano soddisfatto tale requisito. Invero, il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego, costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: coloro che sono stati obbligati a svolgere il servizio di leva in pendenza di un rapporto di lavoro presso l'amministrazione scolastica hanno dovuto assentarsi, con diritto alla conservazione del posto, per assolvere un dovere a difesa della nazione; per cui è del tutto logico che tale periodo di assenza obbligata dalla scuola venga loro computato a "tutti gli effetti" (da intendersi giuridici ed economici) ai fini della determinazione del punteggio da attribuire per l'accesso alle graduatorie di riferimento ovvero come titolo per i concorsi pubblici. Siffatto favor praestatoris, invece, non troverebbe giustificazione nel caso di servizio di leva prestato non in costanza di nomina, atteso che, come condivisibilmente osservato da numerosi approdi della giurisprudenza amministrativa (sebbene in relazione all'attività di docenza, ma con considerazioni del tutto applicabili al personale ATA), cfr. ex multis Tar Lazio n. 8576/21, tale circostanza "non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento" (siano questi ultimi a tempo determinato o indeterminato). [...] Per tali ragioni, la pretesa del sig. Aceto di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il Ministero convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa del servizio di leva obbligatoria, non può trovare accoglimento. [...]"*. Tale statuizione, a parere di questa difesa è il risultato di un errato ragionamento logico-giuridico operato dal giudice di prime cure tenuto conto che l'art. 569, co. 3, del D.lgs. 197/1994 nel disporre che *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* riconosce piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare gli stessi in ragione del periodo temporale di assunzione in ruolo, non potendo la norma essere oggetto di



restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

D'altronde il principio costituzionale dettato dall'art. 52 Cost., comma 2, che si attaglia alla predetta ricostruzione normativa, consente di affermare che l'aspirante ATA chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi in modo scriminante rispetto a chi ha reso lo stesso servizio ma in costanza di nomina, tenuto conto, altresì, che chi ha reso il servizio di leva in costanza di nomina ha comunque beneficiato del *favor prestatoris* della conservazione del posto di lavoro e del trattamento economico e pensionistico. Pertanto, l'affermazione contenuta nella sentenza oggi appellata per cui *“la pretesa del sig. Aceto di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il Ministero convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa del servizio di leva obbligatoria, non può trovare accoglimento.[....]”* non trova alcuna valida giustificazione nell'impianto normativo in vigore. Né potrebbe ritenersi applicabile in via preminente la disposizione di rango regolamentare di cui al D.M. 50/2021 rispetto alla disposizione normativa di cui all'art. 569 co. 3 del D.lgs. 197/1994 che in quanto in contrasto con quest'ultima dovrà essere, pertanto, disapplicata.

Il paradigma normativo di riferimento alla questione oggetto di accertamento giudiziario *ut supra* tracciato, trova conferma nella più recente ordinanza n. 33151/2021 della Suprema Corte la quale ha confermato come *“anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatoria e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”*.

Inoltre, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il Consiglio di Stato nella sentenza 1720/2022 ha ritenuto che *“il servizio di leva obbligatoria e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”* (così anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ord. n. 5679/2020).

Lungo questa linea interpretativa si registrano le pronunce di diversi tribunali, i quali chiamati a



pronunciarsi su fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio, giungono al riconoscimento del diritto dell'aspirante ATA al pieno punteggio di 6 punti previsto per il servizio di leva obbligatoria, dando così applicazione al disposto dell'art. 569 comma 3 del D.Lgs. 197/1994 (*ex multis Trib. sez. lav. Frosinone n.ro 361 del 20/04/2022 e Trib. sez. lav. n.ro. 638 del 29/06/2022; Trib. sez. lav. Roma n.ro 10026 del 30/11/2021; Trib. sez. lav. Foggia, n.ro 2538 del 30/06/2022*).

In definitiva, il principio di fondo cui il Tribunale di Crotone sarebbe dovuto giungere nella decisione oggi gravata, è quello per cui il servizio di leva obbligatoria ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 O.M.), in ogni settore sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 co. 2 O.M.) sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai concorsi pubblici o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 co. 1 O.M.).

Infatti, nel caso di specie, il Sig. Maurizio ACETO ha reclamato la violazione del proprio diritto al riconoscimento del punteggio di 6 punti previsto per il servizio di leva obbligatoria, così come previsto dall'art. 569 comma 3 del D.Lgs. 197/1994, avendo avuto riconosciuto nella valutazione dei titoli punti 0.60 per il servizio di leva obbligatoria, al pari del servizio prestato nella pubblica amministrazione, sulla scorta del richiamato decreto ministeriale n. 50 del 03/03/2021. Ha, pertanto, chiesto la disapplicazione del sopra richiamato decreto ministeriale in quanto contrastante con la norma primaria. Invero, dalla affollazione agli atti di causa, risulta che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva obbligatoria dal 10/12/1999 al 14/12/2000 e dunque dopo il conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria rappresentato dal diploma di istruzione superiore del 23/01/1998, come previsto dalla richiamata normativa.

Si impone, pertanto, la riforma della sentenza appellata nella parte in cui nega l'illegittimità del D.M. 50/2021 e la sua conseguente disapplicazione al fine del riconoscimento del diritto dell'appellante a vedersi assegnato il pieno punteggio di 6 punti per il servizio di leva obbligatoria prestato dopo avere conseguito il titolo per l'accesso alle graduatorie aspiranti ATA, disponendo la seguente statuizione: *"Accertato e dichiarato l'illegittimità del D.M. 50/2021 per contrasto con il disposto dell'art. 569 co. 3 del D.lgs. 197/1994, disposta la disapplicazione del medesimo, riconoscere e dichiarare il diritto del Sig. ACETO Maurizio alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio del servizio di leva obbligatoria svolto dalla data del 10/12/1999 al 14/12/2000, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio del predetto servizio militare, pari a 6, per*



un punteggio complessivo di punti 19,65, per la figura del collaboratore scolastico, di punti 18.40 per la figura dell'assistente amministrativo e di punti 17.40 per la figura dell'assistente tecnico, salvo aggiungere l'ulteriore punteggio medio tempore maturato per il servizio reso alle dipendenze dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2021/2022, ai fini della immissione nella graduatoria di Circolo ed Istituto III fascia ATA", con la conseguente eliminazione dalla sentenza impugnata della seguente statuizione: "[...]la pretesa del sig. Aceto di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il Ministero convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa del servizio di leva obbligatoria, non può trovare accoglimento.[...]".

Tanto premesso, considerato ed esposto in fatto ed in diritto, il Sig. ACETO Maurizio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'Ecc. ma Corte d'Appello di Catanzaro, sezione lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, di volere fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

A) in riforma dell'impugnata sentenza n. 450/2022, emessa dal Tribunale di Crotone – sez. lavoro - in data 24/05/2022 ed in pari data pubblicata mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento N. 2062/2021 R.G., comunicata dalla Cancelleria all'appellante presso i sottoscritti avvocati a mezzo mail-pec in data 24/05/2022, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare:

- accertare e dichiarare illegittimo il D.M. 50/2021 e quelli precedenti, presupposti e successivi, nonché tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"* perché in contrasto con l'art. 569 co. 3 del D.lgs. 197/1994, che in quanto norma primaria, stabilisce il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio *"valido a tutti gli effetti"*;
- in conseguenza dell'accertato contrasto della disposizione regolamentare con il dettato normativo disporre la disapplicazione e/o la sospensione dell'efficacia del D.M. 50/2021 e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III



fascia ATA, del servizio di leva obbligatorio svolto dalla data del 10/12/1999 al 14/12/2000, nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio del predetto servizio militare, pari a punti 6, per un punteggio complessivo di punti 19,65 per la figura del collaboratore scolastico, di punti 18.40 per la figura dell'assistente amministrativo e di punti 17.40 per la figura dell'assistente tecnico, salvo aggiungere l'ulteriore punteggio medio tempore maturato per il servizio reso dal Sig. Maurizio ACETO alle dipendenze dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2021/2022, ai fini della immissione nella graduatoria di Circolo ed Istituto III fascia ATA;

- per l'effetto ordinare al MIUR e/o all'USR per la Calabria di applicare al ricorrente medesimo il pieno punteggio maturato rispetto a quello ad oggi computato allo stesso, conseguentemente rideterminando il posizionamento in graduatoria del Sig. ACETO Maurizio, tenuto conto, altresì, del punteggio medio tempore maturato per il servizio reso alle dipendenze dell'istituzione scolastiche nell'anno scolastico 2021/2022;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;

- condannare il MIUR al risarcimento dei danni, cagionati al ricorrente per effetto della irregolare assegnazione di punteggio, da quantificarsi in via equitativa;

- in ogni caso, condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, nonché a quelle del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art 93 cpc in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia acquisire i seguenti documenti:

- sentenza di primo grado;
- fascicolo di parte primo grado.

Crotone, 10/10/2022

F.to Avv. Cesare Comberiati

F.to Avv. Gianfranco Giglio

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI AI SENSI
DEGLI ARTT. 150 e 151 C.P.C.**



In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro – sez. lavoro - adita, siccome già disposta dal Tribunale di Crotone e per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

Crotone, 10/10/2022

F.to Adv. Cesare Comberiati

F.to Adv. Gianfranco Giglio

ANNOTAZIONE: ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e/o indeterminabile e che l'importo del contributo unificato è pari ad € 518,00#, non è dovuto in ragione della dichiarazione con la quale il ricorrente autocertifica di non superare il triplo dell'importo ad oggi previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Gratuito Patrocinio), giusta autocertificazione reddituale che si allega al presente atto.

Crotone, 10/10/2022

F.to Adv. Cesare Comberiati

F.to Adv. Gianfranco Giglio

